

Sede Legale Via Canopolo n.8 07100 Sassari

VERBALE ASSEMBLEA DEL GRUPPO

In data 13 dicembre 2022, alle ore 16,00 si è riunito il Gruppo Centro Vincenziano di Accoglienza Sociale e Mensa ODV, presso la sede Legale in via Canopolo n.8 -07100 Sassari, Codice fiscale 92023900902. Sono presenti: la Presidente Patrizia Boe, Vice presidente Marini Margherita, segretaria Sau Maria Salvatora Lucia, tesoriera Nuvoli Maria Teresa e i soci, Cento Patrizia, Cerina Livia, Congiata Maria Stella, Dore Beatrice, Guiso Luciana, Manno Michelina, Sini Rita, Murgia Silvana, Pittalis Irene, Poddighe Maria Andreana, Rindler Maria, Salis Rita, Salis Maria Domenica, Saba Alessandra, Mudu Valentina, Manca Maria Paola.

L'ordine del giorno modifica Statuto del gruppo.

La presidente comunica ai presenti che, a seguito della "Riforma del Terzo Settore", si è reso necessario apportare modifiche allo Statuto del Gruppo.

L'Assemblea del gruppo approva all'unanimità dei presenti le modifiche da apportare allo Statuto del gruppo.

Si procederà agli adempimenti necessari presso l'Agenzia delle Entrate.

L'Assemblea del gruppo approva all'unanimità dei presenti le modifiche dello Statuto del Gruppo Centro Vincenziano di Accoglienza Sociale e Mensa ODV, Codice fiscale 92023900902.

LA PRESIDENTE Boe Patrizia

Patrizia Boe

LA SEGRETARIA Sau Maria Salvatora Lucia

Maria Salvatora Sau

e al centro di tutto c'è la carità (Dore Paola)

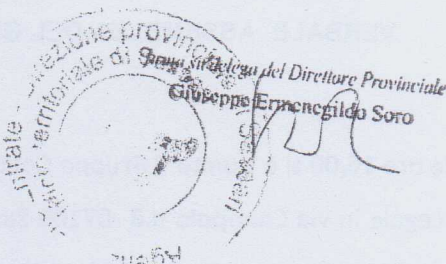
Silvana Murgia Maria Teresa Nuvoli
Alfonsina Beatrice

Marie Talo
Patrizia Boe
Maria Salis
Rita Sini
Valentina Mudu
Guiso Luciana
Rita Sini
CONGIATA MARIA STELLA
Livia Cerina
Luciana Guiso
Manno Michelina
Pittalis Irene
Poddighe Maria
Rindler Maria
Salis Rita
Salis Maria Domenica
Saba Alessandra
Mudu Valentina
Manca Maria Paola

REGISTRATO A SASSARI

n. 17/02/2023 del n. 312 Serie 3

... Euro ESENTE





Gruppo Centro Vincenziano di Accoglienza Sociale e Mensa ODV
Via Canopolo, n.8 -07100 Sassari-
CF 92023900902.

STATUTO

Approvato dall'Assemblea del Gruppo in data 13 dicembre 2022



Registrato Agenzia delle Entrate in Sassari in data

STATUTO
GRUPPO CENTRO VINCENZIANO DI ACCOGLIENZA SOCIALE E MENSA ODV
IN SASSARI

Art. 1 - Costituzione

Si è costituita l'Associazione "GRUPPO CENTRO VINCENZIANO DI ACCOGLIENZA SOCIALE E MENSA ODV, è un'Associazione di laici cattolici volontari. Essa riunisce persone che intendono vivere la solidarietà e la carità secondo il Vangelo.

L'Associazione, è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro. Svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi del DL 117/2017 e ss.mm.ii e della normativa in materia, è apartitica, ha struttura democratica e non persegue fini di lucro.

L'Associazione svolge prevalentemente in favore di terzi la propria attività, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.

Per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale è utilizzato il patrimonio sociale.

Art. 2 – Sede del GRUPPO

L'Associazione, ha sede legale nella Regione Sardegna in Sassari via Canopolo n.8.

Per tutto quanto correlato alla presente Associazione dovrà farsi riferimento alla predetta sede legale.

L'associazione deve essere costituita da un numero non inferiore a sette persone fisiche o a da tre organizzazioni di volontariato per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui all'art.5.

Il Gruppo gode di autonomia organizzativa e amministrativa, dotato di proprio atto costitutivo, statuto e di codice fiscale, gestiscono la propria attività attraverso l'organo assembleare nella duplice forma ordinaria e straordinaria, eleggono gli organi sociali e il proprio rappresentante legale, approvano il proprio bilancio annuale.

Art. 3 – Durata

La durata dell'Associazione è illimitata salvo eventi, dipendenti da causa di forza maggiore o per Legge, che ne impediscano la prosecuzione.

Art. 4 – Oggetto e Scopo

L'Associazione è apartitica, non persegue fini di lucro, anche in modo indiretto, ha una struttura democratica e prevede l'elettività e la gratuità delle cariche elettive nonché la gratuità delle prestazioni fornite dai soci, i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi, i loro obblighi e diritti nel

rispetto di quanto disposto D.Lgs 117/2017 e dalle successive del "Terzo Settore.

L'Associazione svolge in via esclusiva le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore, con riferimento a interventi e servizi sociali; prestazioni socio - sanitarie; educazione e formazione; beneficenza; promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

L'Associazione ha per scopo:

1. La promozione della persona e delle famiglie in situazione di disagio, vulnerabilità sociale e di povertà;
2. La lotta contro le povertà materiali e spirituali e le cause che le determinano;
3. L'incontro personale con il "fratello" nel suo ambiente di vita senza alcuna discriminazione, con interventi immediati di aiuto, quando la situazione lo richieda.
4. Il perseguimento degli ideali di giustizia sociale, anche attraverso attività di formazione ed educazione alla legalità.

Il Volontariato Vincenziano si ispira al modello del proprio fondatore, San Vincenzo de Paoli, opera in comunione con i pastori della Chiesa; riconosce nel Superiore Generale della Congregazione della Missione l'Assistente Generale dell'Associazione, nei Sacerdoti della Missione gli animatori della spiritualità vincenziana e nelle Figlie della Carità le sue storiche e naturali collaboratrici e:

- Collabora strettamente con la società civile e con la Chiesa locale e universale;
- Favorisce la ricerca sui problemi della povertà e della sofferenza e sui mezzi per rispondere, nel contesto attuale, alle aspirazioni dei più poveri;
- Assicura ai suoi membri l'informazione e la formazione culturale, spirituale, sociale e tecnica necessaria ad un'azione rispondente ai bisogni reali ed è dovere dei soci formarsi;
- Programma e realizza interventi concreti, progetti e servizi per le persone e le famiglie in difficoltà, anche quelli denominati Servizi Mirati di ascolto, accoglienza e sostegno organizzati in apposite strutture.

Per il perseguimento delle proprie finalità e la realizzazione delle attività, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite degli aderenti.

L'Associazione può svolgere, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale. Tutte le cariche sociali sono gratuite ed elettive; gli eletti durano in carica quattro anni e possono essere rieletti per un ulteriore quadriennio.

Art. 5 – Il Gruppo .

Il Gruppo CENTRO VINCENZIANO DI ACCOGLIENZA SOCIALE E MENSA ODV è costituito da volontari che operano insieme per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 4.

Ogni persona che si riconosca nello spirito e nella prassi del presente Statuto può chiedere di aderire ai Gruppi di Volontariato Vincenziano presentando domanda al Gruppo, che dovrà provvedere alla sua formazione iniziale.

Il Gruppo, riunito in assemblea, elegge tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario ed un Tesoriere. Nei casi e nelle condizioni previste dall'art. 30 e dall'art.31 del CTS il Gruppo si dota di un Organo di Controllo e di un Organo di Revisione Contabile regolati conformemente all'art. 17 del presente Statuto. Per la validità di costituzione e le maggioranze assembleari vale quanto previsto dall'art. 9 del presente Statuto.

Art. 6 – Il Gruppo CENTRO VINCENZIANO DI ACCOGLIENZA SOCIALE E MENSA ODV, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa.

Organi dell'associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio di gruppo;
- l'Organo di controllo (per i casi previsti dall'art. 30 CTS);
- l'Organo di revisione (per i casi previsti dall'art. 31 CTS);
- il Presidente;

Art. 7 – Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci aderenti al gruppo ed è convocata e presieduta dal Presidente del gruppo.

L'Assemblea può essere ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

In ogni Assemblea deve essere redatto il verbale da inserire nel registro delle assemblee degli aderenti e le decisioni dell'Assemblea vincolano tutti gli aderenti.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo e della relazione annuale del Gruppo, entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione delle assemblee devono essere fatte a cura del Presidente con raccomandata - posta prioritaria, email, pec, spedita a i soci almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con l'intervento della maggioranza dei soci ovvero con la presenza di almeno la metà più uno degli associati, presenti in proprio e per delega scritta da conferirsi ad altro componente.

Nella seconda convocazione, da indirsi nello stesso giorno della prima l'Assemblea sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con la metà più uno dei voti degli aventi diritto.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Ogni socio può ricevere una sola delega. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Provvede altresì alla:

- nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- nomina e revoca, quando previsto, dei membri dell'Organo di controllo.

Art. 8 – Consiglio di Gruppo

Il Consiglio è composto dal Presidente, vice presidente, tesoriere e segretario, eletti dall'Assemblea del Gruppo.

Il Consiglio rende operative le linee programmatiche approvate dall'Assemblea.

Il Consiglio ratifica nella prima seduta successiva i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

Il Consiglio sottopone all'esame dell'Assemblea il bilancio redatto dal tesoriere, ai sensi degli artt.13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Art. 9 – Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

In caso di assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente o ad un consigliere designato dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, dura in carica 4 anni e sono rieleggibili per un secondo mandato.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 10 – Organo di controllo

1. Nei casi previsti dall'art. 30 comma 2, del CTS l'Associazione nomina l'Organo di Controllo, collegiale o monocratico, i cui componenti sono scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397cc, comma secondo.

L'organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I componenti dell'organo di controllo restano in carica per quattro anni e sono rieleggibili.

Art. 11 - Organo di revisione

1. Al superamento delle soglie di cui all'art. 31 comma 1, del CTS è istituito il Revisore Legale dei Conti monocratico o collegiale.
2. Il Revisore Legale dei Conti, scelto tra gli iscritti nel Registro Nazionale dei Revisori Legali dei Conti, è nominato dall'Assemblea dell'associazione.
3. Il Revisore Legale dei Conti dura in carica quattro anni ed è rieleggibile.

Art. 12 – Libri obbligatori

L'Associazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. lgs n. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. lgs. n. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Agli associati spetta il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviarsi al Segretario con un preavviso di almeno 10 giorni.

Art. 13 – Segretario.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio.

Art. 14 – Tesoriere

Il Tesoriere predispone:

- il bilancio redatto ai sensi degli artt.13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, che presenta al Consiglio.
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese.

Art. 15 – Entrate e patrimonio sociale.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e occasionali;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il patrimonio sociale è costituito dai beni immobili e mobili di proprietà dell'Associazione.

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art.8 comma 3 del D. lgs. n. 117/2017.

Art. 16 – Bilancio.

L'esercizio inizia il Primo gennaio e termina il 31 dicembre successivo, tranne il primo che inizia

alla data di costituzione dell'Associazione. Sono redatti ai sensi degli artt.13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio direttivo ed è approvato dall'Assemblea dei soci entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

Art. 17 – Bilancio sociale.

Nei casi previsti dalla legge, l'Associazione redige annualmente il Bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e ne dà adeguata pubblicità anche attraverso il deposito presso il Registro unico nazionale del terzo settore e la pubblicazione nel proprio sito internet, in conformità all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017

Art. 18 – Soci

I soci sono coloro che condividono le finalità dell'Associazione, versano la quota associativa annuale, partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statuari e prestano, a titolo gratuito, la propria opera di volontariato.

L'ammissione a socio viene deliberata in assemblea dal Gruppo presso il quale è stata presentata la domanda e successivamente portata a conoscenza del Consiglio regionale

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere motivato e va comunicato per iscritto all'interessato, il quale può ricorrere all'Assemblea per opporsi alla relativa delibera. Tutti i soci, in regola con il pagamento delle quote associative hanno diritto di voto in seno all'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria e di essere eletti alle cariche sociali. In deroga all'art. 24, I, D. Lgs. 117/2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro degli associati aggiornato alla data dell'Assemblea.

L'ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile. Cause di esclusione dei soci sono le seguenti:

- morosità;
- indisciplina o comportamento scorretto ripetuti;
- inattività prolungata.

I volontari che prestano attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro ai sensi dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore e sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art.18 del Codice del Terzo Settore,

Art. 19 – Diritti e doveri degli associati

I volontari hanno l'obbligo di:

- Pagare la quota annuale associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente;

- Osservare scrupolosamente le norme tutte che disciplinano la vita dell'associazione, sia statutarie che regolamentare, nonché quelle che venissero in seguito legittimamente deliberate dalla Assemblea;
- Astenersi da azioni lesive del decoro dell'associazione, nonché dallo intraprendere attività di qualsiasi natura contraria allo spirito e alle finalità dell'associazione medesima;
- Svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Gli associati hanno diritto, nel rispetto delle modalità previste di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllare l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- prendere visione dei bilanci, consultare i verbali e di esaminare i libri sociali;
- votare in assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno 3 mesi e in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 20 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento viene approvato dall'Assemblea regionale in seduta straordinaria, appositamente convocata dal Presidente regionale, o, in mancanza, dal Vice Presidente regionale più anziano o da un decimo dei soci. La medesima Assemblea nominerà uno o più liquidatori dei beni sociali.

In caso di scioglimento, dopo aver provveduto alla liquidazione di tutte le passività e pendenze, i beni residui saranno devoluti ad altro ente del Terzo Settore, che persegue finalità analoghe, indicato dall'Assemblea nazionale deliberante lo scioglimento, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, nelle modalità previste dall'art. 9 del D. Lgs. 117/ 2017.

Art. 21 – Statuto

L'associazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del D.Lgs. n.117, del 3 luglio 2017, delle relative norme di attuazione, della Legge Regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento interno di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti normativi.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art. 22 – Norme finali.

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento al Codice del Terzo Settore.